

Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - conclusione del contratto - esecuzione prima della risposta dell'accettante – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 13132 del 01/06/2006

Conclusione del contratto - Condizioni - Foro competente - Individuazione - Fattispecie.

Affinchè il contratto possa intendersi concluso nel tempo e nel luogo dell'iniziata esecuzione senza una preventiva accettazione della proposta è necessario, ai sensi dell'art. 1327 cod. civ., che ricorra una delle tre ipotesi tassativamente previste e, cioè, che sia richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi o che vi sia comunque una espressa richiesta in tal senso del proponente. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con motivazione incensurabile, aveva ritenuto la configurabilità della prima di dette ipotesi, in relazione alla compravendita di un impianto di raffreddamento, oggetto di iniziale proposta contrattuale, cui la controparte aveva risposto chiedendo delle modifiche, senz'altro accolte dal proponente dando corso all'esecuzione senza formale invio di accettazione).

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 13132 del 01/06/2006